



COMUNE DI FORIO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

ORDINANZA N. 30 del 11/2/2026

OGGETTO: Disposizioni per la prevenzione dei rischi di incendi boschivi e di interfaccia nel territorio comunale. Applicazione delle misure di salvaguardia per il periodo di massima pericolosità (15 giugno – 31 ottobre).

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL.) e, in particolare, l'art. 54, comma 4, relativo ai provvedimenti contingibili e urgenti in materia di incolumità pubblica;

VISTO il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile) e specificamente gli artt. 3 e 6, che individuano il Sindaco quale Autorità locale di Protezione Civile;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

VISTO il D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla L. 155/2021, concernente il rafforzamento delle attività di prevenzione e l'inasprimento dell'apparato sanzionatorio;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 182, comma 6-bis;

VISTA la L.R. Campania 22 maggio 2017, n. 12 (Sistema di Protezione Civile in Campania);

VISTO il Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 (Tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale) e ss.mm.ii.;

VISTO il Piano Regionale Antincendi Boschivi (AIB) triennio 2024-2026;

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 334 del 10.06.2025, che dichiara lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre, salvo proroghe;

CONSIDERATA la necessità di estendere le misure precauzionali fino al 31 ottobre, in ragione del prolungamento della stagione turistica e delle condizioni climatiche che caratterizzano il territorio di Forio;

RICHIAMA I DIVIETI

Nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 31 ottobre, su tutto il territorio comunale, è fatto divieto assoluto di:



COMUNE DI FORIO

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

- Combustione di residui vegetali: È vietata la bruciatura di stoppie, residui agricoli e forestali (art. 182, c. 6-bis D.Lgs. 152/06).
- Accensione fuochi: È vietato accendere fuochi all'aperto nei boschi, nei pascoli e fino a una distanza di 100 metri da essi.
- Attività pericolose: Nei boschi e nei pascoli è vietato usare motori o formelli che producono faville, usare apparecchi a fiamma o elettrici per il taglio di metalli, far brillare mine e fumare gettando mozziconi accesi.
- Sosta veicoli: È vietato sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boschive (eccetto mezzi di servizio).
- Pirotecnica e Lanterne: È vietato l'uso di fuochi d'artificio, razzi o "lanterne volanti" a una distanza inferiore a 1 km dalle aree boschive, salvo deroghe sindacali per eventi pubblici protetti.

ORDINA

- Agli Enti Gestori di Infrastrutture (ANAS, Provincia, Consorzi) di provvedere alla pulizia delle banchine, delle cunette e delle scarpate confinanti con aree boschive, rimuovendo erba secca, rifiuti e materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione.
- Ai proprietari di zone limitrofe ai boschi e i gestori di campeggi, hotel e centri residenziali di mantenere una fascia di rispetto di almeno 20 metri libera da vegetazione infestante e necromassa e di prevedere un piano di evacuazione aggiornato.
- Ai proprietari di terreni inculti o a riposo, di realizzare, lungo tutto il perimetro del fondo, una fascia protettiva priva di vegetazione, di larghezza non inferiore a 5 metri.
- Ai proprietari di campi cerealicoli, a conclusione del raccolto, di realizzare una fascia di protezione arata di almeno 5 metri di larghezza.
- Ai titolari di attività ad alto rischio esplosivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, titolari di depositi di carburante o fabbriche di fuochi d'artificio di comunicare al Comune i riferimenti del responsabile sicurezza (H24) e predisporre fasce di protezione perimetrali.



COMUNE DI FORIO

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

DISPOSIZIONI PER IL PERIODO DI "NON GRAVE PERICOLOSITÀ"

Al di fuori del periodo di massimo rischio (dal 1° novembre al 14 giugno), la bruciatura dei residui vegetali è consentita alle seguenti condizioni:

Comunicazione: Preavviso di almeno 72 ore al Comando di Polizia Municipale (PEC: polmunicipale@pec.comune.forio.na.it).

Orari: Solo nei giorni feriali, dalle ore 05:00 alle ore 08:30.

Modalità: In assenza di vento, in piccoli cumuli (max 3 m³ per ettaro), con vigilanza costante fino a completo spegnimento e a una distanza minima di 60 metri dalle abitazioni.

SANZIONI E VIGILANZA

La mancata osservanza della presente ordinanza comporta:

Sanzioni Amministrative: Da € 25,00 a € 500,00 (ex art. 7 bis D.Lgs. 267/2000), fatte salve le sanzioni pecuniarie più gravose previste dalla Legge 353/2000 e dalla L.R. 13/87.

Sanzioni Penali: In caso di incendio colposo o violazione di norme di sicurezza (Artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p.).

DISPONE

- la trasmissione della presente Ordinanza, ad ogni effetto e conseguenza di legge, per quanto di competenza a:
 - Comando di Polizia Municipale;
 - Comando Stazione Carabinieri di Forio;
 - Comando Stazione Carabinieri forestali di Casamicciola Terme;
 - Commissariato polizia di Stato;
 - Tenenza Guardia di Finanza;
 - Capitaneria di Porto di Ischia;
 - Città Metropolitana di Napoli;
 - Presidenza Giunta Regione Campania;
 - Ufficio Territoriale del Governo- Prefettura di Napoli;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli;
 - Associazione di volontariato di protezione civile Forio CB;



COMUNE DI FORIO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

- Che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva
- Che la stessa è resa pubblica mediante Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Forio

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza;
- oppure
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza

IL SINDACO

Dott. Stanislao Verde